Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | Roma - Giovedì, 29 gennaio 1931 - Anno IX | Numero 23

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Cclanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **180.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1829.**

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola di ingegneria di Milano, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2342;
Vedute le nuove proposte avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta, per l'abrogazione dello statuto approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2342, e la sostituzione di esso con un nuovo statuto;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2342, è abrogato.
In sua sostituzione è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 91. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola di ingegneria di Milano.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

La Regia scuola di ingegneria di Milano ha per fine di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale meccanica, in ingegneria industriale chimica, in ingegneria industriale elettrotecnica ed in architettura civile e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria gl'ingegneri laureati.

Art. 2.

Gli studi di ingegneria e di architettura civile si compiono in cinque anni, essi sono divisi in due periodi: uno biennale

di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.

Art. 3.

I titoli di ammissione al primo anno del periodo biennale di studi propedeutici sono determinati dall'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

Coloro i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, in uno degli Istituti specificati all'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 ed al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, sono ammessi al primo anno del triennio di applicazione.

E' obbligatoria la presentazione dell'attestato di licenza per tutti gli studenti che intendono iscriversi al triennio di applicazione, qualunque sia la Facoltà o Scuola di provenienza.

Art. 4.

Lo studente, al momento dell'iscrizione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e apposte dai professori le firme di frequenza. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 5.

Le materie di insegnamento obbligatorie nel primo biennio sono le seguenti:

Biennio comune agli allievi ingegneri civili e industriali.

1. Analisi matematica (I e II).
2. Geometria analitica e projettiva.
3. Geometria descrittiva (I e II).
4. Fisica sperimentale (I e II).
5. Chimica generale inorganica con elementi di organica.
6. Disegno d'ornato.
7. Meccanica razionale.
8. Elementi di disegno di architettura.
9. Mineralogia.
10. Geologia.
11. Tedesco o inglese (corsi biennali).
12. Chimica organica.

Gli esami delle materie dal numero 1 al numero 8 sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza. Quelli di cui ai numeri 9, 10 e 11 possono essere sostenuti anche durante il triennio di applicazione. L'esame di cui al n. 12, che può essere sostenuto anche nel triennio di applicazione, è obbligatorio soltanto per gli allievi ingegneri industriali chimici e meccanici. Gli allievi che hanno compiuto il biennio presso altre Scuole e non hanno seguito il corso separato di chimica organica, devono frequentarlo durante il primo anno di applicazione.

Biennio per gli allievi architetti civili.

1. Matematica (I e II).
2. Fisica sperimentale (I e II).
3. Geometria descrittiva (I e II).
4. Elementi di architettura (I e II).
5. Ornato e figura (I e II).
6. Meccanica.
7. Chimica.
8. Tedesco o inglese (corsi biennali).

Gli esami delle materie dal n. 1 al n. 7 sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza. Quelli di cui al n. 8 possono essere sostenuti anche nel triennio di applicazione.

Le materie di insegnamento e relative esercitazioni nel triennio di scienze tecniche ed applicative sono le seguenti:

Triennio per gli allievi ingegneri civili.

1. Meccanica applicata alle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Elementi di elettrotecnica.
5. Disegno di architettura.
6. Materiali da costruzione.
7. Agraria.
8. Storia dell'arte.
9. Topografia e geodesia (I e II).
10. Tecnica delle costruzioni.
11. Macchine termiche e idrauliche.
12. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I e II).
13. Architettura pratica (I e II).
14. Igiene applicata all'ingegneria.
15. Economia rurale ed estimo.
16. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso.
17. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario.
18. Ponti e grandi strutture speciali.
19. Tecnica urbanistica.
20. Materie giuridiche.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali meccanici.

1. Meccanica applicata alle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Elementi di elettrotecnica.
5. Disegno di macchine.
6. Chimica analitica.
7. Materiali da costruzione.
8. Topografia.
9. Economia politica e industriale.
10. Tecnica delle costruzioni.
11. Macchine termiche e idrauliche.
12. Costruzione e sperimentazione delle macchine e dei motori (I e II).
13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I).
14. Chimica industriale (I e II).
15. Tecnologie e impianti industriali (I e II).
16. Ponti e grandi strutture speciali.
17. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso.
18. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario.
19. Metallurgia e miniere.
20. Costruzioni aeronautiche.
21. Igiene applicata alla ingegneria.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali chimici.

1. Meccanica applicata alle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Elementi di elettrotecnica.
5. Chimica analitica.
6. Disegno di macchine.
7. Materiali da costruzione.
8. Topografia.
9. Economia politica e industriale.
10. Tecnica delle costruzioni.
11. Macchine termiche e idrauliche.
12. Costruzione e sperimentazione delle macchine (I).

13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I).
14. Tecnologie e impianti industriali (I e II).
15. Chimica industriale (I e II).
16. Macchinario delle industrie chimiche (I e II).
17. Chimica fisica e metallurgica.
18. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
19. Analisi chimica industriale (I e II).
20. Elettrochimica ed elettrometallurgia.
21. Tecnologie elettrochimiche.
22. Chimica delle sostanze coloranti.
23. Metallurgia e miniere.
24. Igiene applicata all'ingegneria.
25. Chimica agraria.
26. Chimica dei prodotti di fermentazione.

Gli allievi hanno facoltà di limitare a tre i corsi indicati coi nn. 21, 22, 23, 25, 26; nella detta eventuale limitazione la scelta dei tre corsi deve ottenere il consenso preventivo della Direzione.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali elettrotecnici.

1. Meccanica applicata alle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Elementi di elettrotecnica.
5. Disegno di macchine.
6. Chimica analitica.
7. Materiali da costruzione.
8. Topografia.
9. Economia politica e industriale.
10. Tecnica delle costruzioni.
11. Macchine termiche e idrauliche.
12. Costruzione e sperimentazione delle macchine e dei motori (I e II).
13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I).
14. Tecnologie e impianti industriali (I).
15. Elettrotecnica generale (I e II).
16. Tecnologie elettriche (I e II).
17. Costruzioni idroelettriche.
18. Elettrochimica ed elettrometallurgia.
19. Misure elettriche di laboratorio.
20. Costruzioni elettromeccaniche.
21. Trazione e in particolare trazione elettrica.
22. Metallurgia e miniere.
23. Igiene applicata all'ingegneria.

Triennio per gli allievi architetti civili.

1. Meccanica applicata alle costruzioni.
2. Fisica tecnica.
3. Architettura e composizione architettonica (I, II e III).
4. Decorazione, figura e plastica (I, II e III).
5. Prospettiva (I, II e III).
6. Storia dell'arte.
7. Tecnica delle costruzioni.
8. Topografia.
9. Architettura pratica (I e II).
10. Organismi e storia dell'architettura (I e II).
11. Igiene applicata all'ingegneria.
12. Tecnica urbanistica.
13. Materie giuridiche.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli esami.

Art. 6.

Gli esami si fanno di regola separatamente per le singole materie obbligatorie indicate nell'art. 5. Tuttavia il Consiglio della scuola alla fine di ciascun anno accademico può stabilire aggruppamenti di materie per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Le Commissioni di esame sono nominate dal direttore della Scuola.

I membri di ogni Commissione sono almeno tre, tra cui i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse.

Art. 7.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni: estiva (16 giugno-15 luglio) e autunnale (1-31 ottobre).

Art. 8.

Gli esami di profitto sono, di regola, orali, eccettuati i casi di materie richiedenti prove grafiche o pratiche. Si potrà far luogo ad esami scritti, i quali, a giudizio della Commissione, potranno essere sempre integrati da una prova orale.

Art. 9.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico, o lavoro scientifico sperimentale, per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono nominate dal direttore della Scuola e sono tre distinte: una per gli allievi ingegneri civili, una per gli allievi ingegneri industriali, ed una per gli allievi architetti civili.

Ciascuna Commissione si compone di sette membri, sei dei quali di regola debbono rivestire la qualità di professori ufficiali e uno almeno deve essere un libero docente.

TITOLO III.

Corsi di specializzazione e Scuole di perfezionamento.

Art. 11.

I. — Sono annessi alla Regia scuola di ingegneria i seguenti Corsi di specializzazione e le seguenti Scuole di perfezionamento per laureati in ingegneria:

1° — Corso semestrale di specializzazione
in ingegneria stradale

(fondazione cav. Angelo Puricelli)

coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi sulla costruzione della sede stradale.
2. Gestione tecnico-amministrativa della viabilità.
3. Complementi di scienza delle costruzioni - Ponti.
4. Complementi di materiali da costruzione e di geologia applicata all'ingegneria.
5. Complementi di topografia.
6. Diritto stradale.
7. Veicoli a trazione meccanica.
8. Rapporti fra strade e gommature.

Altri corsi monografici eventuali.

2° — Corso semestrale di specializzazione
per le costruzioni in cemento armato
(fondazione Fratelli Pesenti)

coi seguenti insegnamenti:
1. Complementi di scienza delle costruzioni.
2. Costruzioni industriali e cupole.
3. Costruzioni civili e ponti.
4. Cementi e calcestruzzi.
5. Organizzazione cantieri - Opere idrauliche.
6. Pavimentazioni in calcestruzzo.

Altri corsi monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti anche i laureati in architettura.

3° — Corso semestrale di specializzazione
in ingegneria delle assicurazioni
(fondazione Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici)

coi seguenti insegnamenti:
1. Economia delle assicurazioni.
2. Gestione tecnico-amministrativa delle società di assicurazione.
3. Estimo applicato alla valutazione dei danni: incendi, furti, ecc.
4. Estimo applicato alla valutazione dei danni: grandine.
5. Matematica delle assicurazioni.

Altri corsi monografici eventuali.

4° — Corso semestrale di specializzazione
in ingegneria gasistica
(fondazione della Società gas e coke)

coi seguenti insegnamenti:
1. Chimica della fabbricazione del gas e rapporti fra l'industria del gas e le industrie chimiche.
2. Analisi dei combustibili e controllo chimico della combustione.
3. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
4. Tecnologia della fabbricazione del gas, forni, macchinario, impianti.

Altri corsi monografici eventuali.

5° — Scuola annuale di perfezionamento
per ingegneri elettricisti
(istituita dalla Fondazione politecnica italiana)

coi seguenti insegnamenti:
1. Misure elettriche.
2. Complementi di elettrofisica.
3. Complementi di elettrotecnica.
4. Macchine elettriche.
5. Impianti elettrici.

Altri corsi monografici eventuali.

6° — Scuola annuale speciale di perfezionamento
in ingegneria termotecnica
(istituita dalla Fondazione politecnica italiana)

coi seguenti insegnamenti:
1. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
2. Analisi dei combustibili e controllo chimico della combustione.
3. Termodinamica superiore.
4. Impianti termici per energia e rispettivo controllo.
5. Impianti termici per industrie.

Altri corsi monografici eventuali.

II. — Il complesso degli insegnamenti predetti potrà ogni anno — per deliberazione del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione — essere diversamente suddiviso e sviluppato, in rapporto alla esperienza didattica ed all'evoluzione della tecnica.

I Consigli predetti designano fra gli insegnanti di ciascuna Scuola il professore che deve dirigerla.

III. — Gli esami dei Corsi di specializzazione e delle Scuole di perfezionamento consistono in una unica prova, vertente sul gruppo delle materie di insegnamento. La commissione d'esame è composta da tutti i professori delle singole scuole.

IV. — Le tasse da pagarsi dagli ammessi ai Corsi di specializzazione e alle Scuole di perfezionamento sono le seguenti: tassa d'iscrizione L. 500; sopratassa di esami L. 50.

V. — Ogni Corso di specializzazione ed ogni Scuola di perfezionamento si mantiene coi mezzi regolarmente assicurati dagli enti sovventori, e le rispettive entrate e spese, pur facendo parte del bilancio della Regia scuola d'ingegneria di Milano, potranno essere comprese in separati allegati.

VI. — Ai laureati che frequentano regolarmente i Corsi e le Scuole, superandone le prove d'esame, sarà rilasciato un certificato attestante la loro specifica acquisita competenza.

TITOLO IV.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 12.

Presso la Regia scuola d'ingegneria, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti obbligatori, possono essere tenuti corsi a titolo privato.

Il Consiglio della scuola, esaminati i programmi dei corsi liberi, approvandoli, provvede al loro coordinamento cogli insegnamenti ufficiali e li classifica, a seconda dei casi, in pareggiati, parziali e complementari.

I programmi degli insegnamenti a titolo privato debbono essere presentati al direttore della Scuola entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente.

Art. 13.

Per la disciplina, il cui insegnamento richiede il sussidio del materiale di laboratorio o di gabinetti, il privato docente deve unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

I direttori dei laboratori e gabinetti e della Scuola non hanno obbligo di concedere ai privati docenti nè l'assistenza di personale, nè l'uso di strumenti e di collezioni. Possono fare, ove lo credano opportuno, tale concessione, assumendo, per altro, piena responsabilità, per qualsiasi deterioramento del materiale del quale sono consegnatari.

In ogni caso le spese per il materiale di consumo e per il personale ausiliario devono essere a carico del libero docente.

TITOLO V.

Norme relative alla disciplina degli studenti.

Art. 14.

Le punizioni disciplinari per gli allievi sono:
1. L'ammonizione.
2. L'interdizione temporanea da uno a più corsi.

3. La sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi.
4. L'espulsione temporanea dalla Scuola.

La punizione 1) è inflitta dal direttore in seguito a denuncia degli insegnanti per ripetute assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni o per irregolare e poco rispettosa condotta dell'allievo, quando non risulti abituale.

La punizione 2) è inflitta quando le mancanze di cui sopra risultino abituali. Lo studente incolpato sarà informato della proposta fatta a suo carico dieci giorni prima che il Consiglio della scuola sia convocato per le conseguenti sanzioni, e potrà difendersi personalmente o per iscritto.

Le punizioni 3) e 4) possono essere applicate dal Consiglio della scuola per gravi mancanze disciplinari, previa comunicazione degli addebiti allo studente, che può difendersi nei modi di cui al comma precedente.

Tutte le pene disciplinari vengono rese esecutive dal direttore.

Dell'avvenuta punizione dei gradi 2°, 3° e 4° viene fatta menzione nel libretto di iscrizione e nel registro della carriera scolastica, dandone pure comunicazione ai genitori o al tutore dello studente. Dell'applicazione della pena di 4° grado viene data notizia a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

La pena inflitta allo studente in altro Istituto superiore viene applicata anche nella Scuola d'ingegneria di Milano, se lo studente vi si trasferisce o chiede di esservi iscritto.

Art. 15.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesse azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui al precedente articolo.

Art. 16.

Il Consiglio della scuola potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 181.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1836.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 100. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

Ogni qual volta, negli articoli seguenti, è fatto riferimento a disposizioni legislative con le parole « R. decreto-legge » senza specificazione, il riferimento si intende fatto alle disposizioni del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, nel testo convertito in legge con la legge 10 luglio 1930, n. 1164.

CAPO I.

Dei vini tipici e delle località di produzione.

Art. 1.

Agli effetti del decreto-legge i vini tipici si distinguono in vini speciali, vini superiori e vini fini.

Sono considerati vini speciali quelli indicati nell'art. 50 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562. Tuttavia non sono considerati vini tipici, i vini resi spumanti con immissione diretta di anidride carbonica.

Sono considerati vini superiori quelli che hanno speciali caratteristiche tipiche costanti e che hanno acquistato particolare pregio in seguito all'invecchiamento naturale. Gli statuti dei Consorzi possono escludere o limitare alcune pratiche enologiche quando siano ritenute inadatte o dannose all'invecchiamento.

Sono considerati vini fini quelli che, pur non avendo il pregio dei vini superiori, hanno caratteristiche costanti tali da renderli meritevoli di tutela.

Art. 2.

Nel delimitare la località d'origine dei vini tipici portanti denominazioni geografiche, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni po-

trà estendere il relativo territorio geografico a quelli limitrofi che si trovino in condizioni uguali, per vitigni, clima, terreno, metodi culturali e sistemi di vinificazione, sempre quando non vengano alterati in alcun modo le caratteristiche tipiche dei vini.

Per i vini portanti nomi di vitigni o di fantasia la costituzione del Consorzio è subordinata alla condizione che al nome sia fatto seguire l'indicazione della località di origine, la quale sarà delimitata con le norme di cui al precedente capoverso.

Prima di emanare il decreto di cui all'art. 2 del decreto-legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle corporazioni potrà sentire il parere del Consiglio o dei Consigli dell'economia nazionale delle Provincie direttamente interessate.

CAPO II.

Della costituzione e del funzionamento dei Consorzi.

Art. 3.

Lo statuto dei Consorzi di cui all'art. 5 del decreto-legge deve contenere la denominazione del vino, la descrizione dei suoi caratteri tipici, l'indicazione del territorio di produzione delimitato ai sensi dell'articolo precedente e le norme per la partecipazione al Consorzio dei commercianti di vino.

Art. 4.

Agli effetti del decreto-legge, sono considerati produttori di vini tipici tanto i viticultori che ottengono questi vini da uve dei propri fondi, quanto gli industriali che li ottengono da uve, mosti e vini acquistati nel territorio delimitato.

Le Cantine sociali sono considerate come Associazioni fra produttori.

Agli effetti medesimi sono considerati commercianti coloro che rivendono i vini tipici preparati e finiti dai produttori.

Gli stabilimenti di coloro che producono o commerciano vini tipici possono aver sede al di fuori delle località di produzione delimitate, purchè siano compresi nella provincia o nelle provincie di cui le località di produzione fanno parte.

Art. 5.

Per costituire un Consorzio per la difesa di un determinato vino tipico, occorre che almeno cinque produttori di riconosciuta importanza, ne facciano domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Compiuti gli opportuni accertamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se ritiene la costituzione del Consorzio utile nei riguardi del commercio interno o della esportazione, provvederà alla delimitazione del territorio di produzione; di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Avvenuta la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste darà incarico al Consiglio dell'economia maggiormente interessato per entità di territorio delimitato di provvedere alla raccolta delle adesioni ed alla convocazione degli aderenti per l'esame e l'approvazione dello statuto e per la costituzione legale del Consorzio.

Art. 7.

L'atto di costituzione del Consorzio, al quale deve essere allegato lo statuto, deve indicare la denominazione, la sede e la durata del Consorzio e deve contenere i nomi dei componenti del primo Consiglio di amministrazione e del primo Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione comunica gli atti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale approvato lo statuto e riconosciuta la regolarità degli atti, promuove di concerto col Ministero delle corporazioni, e sentito il Consiglio di Stato, il decreto Reale di riconoscimento del Consorzio.

Colle stesse forme si procederà alle eventuali modificazioni dello statuto e all'anticipato scioglimento del Consorzio.

Art. 8.

Lo statuto consorziale oltre le disposizioni speciali occorrenti per ciascun Consorzio, deve contenere:

a) il nome del vino o dei vini tipici che intendono tutelare e la descrizione precisa delle loro caratteristiche;

b) le condizioni a cui devono soddisfare i consorziati per quanto riguarda la qualità e l'origine della materia prima e cioè: vitigni, località di produzione, metodi di preparazione, invecchiamento, ecc.;

c) la descrizione precisa ed il fac-simile del marchio unico, se il Consorzio è costituito per un solo vino tipico o dei singoli marchi se il Consorzio comprende più vini tipici;

d) gli obblighi dei consorziati, le norme per la loro ammissione e per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le loro eventuali inadempienze;

e) le norme per la vigilanza agli effetti del comma *a)* dell'art. 3 del decreto-legge;

f) le norme per le assemblee plenarie, per la nomina ed il funzionamento del consiglio di amministrazione, nonchè l'indicazione delle funzioni devolute al presidente, al vice-presidente, e, ove esista, al consigliere delegato;

g) le norme per la nomina dei revisori dei conti, i quali avranno i poteri di cui all'art. 184 del Codice di commercio e dovranno riferire annualmente ai consorziati sull'andamento amministrativo e contabile del Consorzio;

h) le norme per l'uso del marchio;

i) i giornali in cui debbono essere pubblicati gli atti del Consorzio e le comunicazioni ai soci;

l) le norme per l'assunzione del personale, il trattamento che ad esso viene fatto ed i compiti che gli sono assegnati;

m) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

Art. 9.

Lo statuto deve fissare anche la tassa di ammissione al Consorzio e la quota annua di contributo che i soci debbono versare al Consorzio medesimo.

La tassa di ammissione è stabilita in misura non superiore a L. 50 per tutti coloro che entrano a far parte del Consorzio all'atto della costituzione. Successivamente il Consiglio di amministrazione stabilirà anno per anno, la tassa di ammissione che dovranno pagare i soci che entreranno a far parte del Consorzio dopo la sua costituzione. Il contributo annuale che i consorziati dovranno corrispondere al Consorzio sarà stabilito in base ad un'aliquota per ogni ettolitro di vino tipico prodotto o commerciato da ciascuno.

Lo statuto fissa le norme per la riscossione dei contributi consortili.

Di norma, l'aliquota di cui al precedente capoverso non può essere inferiore a L. 0,50, nè superiore a L. 5 per ettolitro. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare una diversa misura di aliquota, quando sia

richiesta con deliberazione motivata dell'assemblea dei soci, col voto di almeno due terzi dei presenti, rappresentanti almeno metà degli iscritti.

Art. 10.

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per far parte del Consorzio, possono chiedere di esservi ammessi anche dopo la sua costituzione presentando domanda al Consiglio di amministrazione.

Le domande devono contenere la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi imposti dal decreto-legge, dal presente regolamento e dallo statuto consorziale. Inoltre la domanda deve indicare anche la quantità di vino tipico che il richiedente ha prodotto e messo in commercio in media nel precedente quinquennio.

Il Consiglio di amministrazione, accertata la verità delle dichiarazioni fatte, decide entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui essa non sia accolta, il Consiglio deve comunicare le ragioni del rigetto all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a termine dell'art. 4 del decreto-legge.

Il Ministero, sentite le ragioni del Consiglio di amministrazione decide definitivamente di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Le ditte che hanno stabilimenti fuori della zona delimitata devono, per la loro ammissione, dare garanzie di organizzazione ed attrezzatura industriali sufficienti per produrre ed esportare vino tipico nella misura minima, che è stabilita dallo statuto.

Art. 11.

Quando il Consiglio di amministrazione del Consorzio riscontri irregolarità od inadempienze da parte dei consorziati, deve invitarli a giustificarsi entro 15 giorni dalla data dell'invito; quindi, esaminate le giustificazioni, può diffidare, se del caso, il consorziato inadempiente a mettersi in regola.

Dopo tre diffide, il Consiglio di amministrazione deve escludere il consorziato inadempiente o manchevole. L'esclusione, però, deve essere applicata fin dalla prima inadempienza, quando essa riguardi inosservanza dell'art. 3, comma *a*), del decreto-legge o uso illecito del marchio consorziale.

L'eventuale ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste contro l'espulsione, da presentarsi entro 30 giorni, viene deciso con le norme indicate nel secondo capoverso del precedente articolo.

Art. 12.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio nominato dall'assemblea dei consorziati e formato da non meno di cinque nè più di quindici membri.

Fra di essi il Consiglio sceglie un presidente, uno o due vice-presidenti, un segretario, ed eventualmente, un consigliere delegato. Lo statuto può stabilire, per i membri del Consiglio di amministrazione un gettone di presenza per ciascuna seduta a cui prendono parte.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello delle corporazioni possono delegare ciascuno un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

I revisori dei conti sono in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 13.

Il servizio di cassa di ogni Consorzio deve essere disimpegnato da un istituto di credito scelto dal Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà ogni anno, nel suo bollettino ufficiale, l'elenco dei Consorzi legalmente costituiti, col nome e le caratteristiche dei vini tipici relativi, dei marchi da essi adottati, e delle ditte iscritte.

Tale pubblicazione deve essere comunicata al Ministero delle finanze perchè le Dogane possano tenerne conto agli effetti dell'art. 7 del decreto-legge.

Uguale comunicazione sarà fatta al Ministero delle corporazioni.

Art. 15.

I nomi dei colpevoli delle infrazioni di cui all'art. 10 del decreto-legge saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o delle Provincie interessate.

CAPO III.

Del personale dei Consorzi per la difesa dei vini tipici.

Art. 16.

L'enotecnico di cui all'art. 11 del decreto-legge dirige il Consorzio, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, regola la distribuzione dei marchi o bolli consorziali e ne vigila l'uso da parte dei soci.

L'enotecnico è obbligato al segreto d'ufficio e deve esercitare attiva vigilanza sulle ditte consorziate per quanto riguarda il disposto del comma *a*) dell'art. 3 del decreto-legge, assicurandosi altresì che esse adempiano a tutti gli obblighi loro imposti dal predetto decreto-legge, dal regolamento e dallo statuto. Nell'esercizio di tale vigilanza, però, l'enotecnico non deve in alcun modo ingerirsi nel funzionamento tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, salvo quanto occorre per assicurarsi che non siano adottate pratiche vietate dallo statuto o siano sorpassati i limiti imposti dallo statuto medesimo per le pratiche eventualmente limitate.

L'accertamento delle caratteristiche tipiche dei vini viene fatto con l'esame chimico ed organolettico e con l'esame dei documenti atti a provare gli acquisti fatti nella zona di produzione delimitata dallo statuto.

Art. 17.

Per la nomina dell'enotecnico consorziale, di cui all'articolo 11 del decreto-legge, il Consiglio di amministrazione del Consorzio deve bandire apposito concorso mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali agrari di larga diffusione, di cui uno della Capitale, indicando le condizioni del concorso ed i documenti necessari per prendervi parte, nonchè il termine entro il quale devono essere presentati.

I documenti obbligatori da inviare al Consiglio di amministrazione del Consorzio sono:

a) laurea in scienze agrarie oppure il diploma di licenza rilasciato da una scuola agraria media specializzata in viticultura ed enologia;

b) l'atto di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto il 25° anno di età;

c) il certificato di cittadinanza italiana;
d) il certificato penale generale;
e) il certificato di buona condotta.

Entro un mese dalla scadenza del concorso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nomina la Commissione per l'esame dei titoli dei concorrenti la quale sarà formata di tre membri, di cui uno designato dal Consorzio. Essa ha facoltà di chiamare i concorrenti ritenuti idonei ad un esame teorico-pratico e deve presentare le sue conclusioni entro un mese dalla sua nomina.

Art. 18.

Nel caso in cui due o più Consorzi intendano avvalersi della opera di un solo enotecnico debbono chiedere il consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicando le norme per la nomina, la revoca, l'attività ed il luogo di residenza dell'enotecnico stesso, nonchè la quota di stipendio che intende assumersi ciascun Consorzio.

Ottenuto il consenso del Ministero, i Consorzi bandiscono il concorso con le norme di cui all'articolo precedente prendendo accordi per la nomina del membro della Commissione esaminatrice di spettanza dei Consorzi.

Art. 19.

I Consorzi per la difesa dei vini tipici, ove ne ravvisino la opportunità, possono assumere anche uno o più agenti giurati per la vigilanza occorrente ai fini dell'art. 3 del decreto-legge e per quella relativa all'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto riguarda le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

Tali agenti sono scelti e nominati dal Consiglio d'amministrazione, con le norme di cui all'art. 91 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

CAPO IV.

Del marchio.

Art. 20.

I marchi consorziali devono essere applicati sulle bottiglie, sui fiaschi, sulle damigiane e sui fusti in cui i vini tipici sono commerciati.

In ogni caso, il marchio deve essere applicato in modo che venga distrutto od annullato quando il recipiente viene aperto.

Il marchio deve portare il nome del Consorzio, quello del vino tipico ed il segno grafico adottato il quale deve far parte integrante del marchio. Nel caso di Consorzi tutelanti più vini tipici il marchio deve portare, oltre la denominazione comune del Consorzio, quella specifica del vino tipico ed il segno grafico particolare per esso adottato.

I marchi non possono essere applicati ai vini spediti in vagoni serbatoi. Inoltre, nel caso di vini tipici per i quali si adoperano fusti di spedizione speciale (bordolesi, pipe e simili) i marchi non possono essere applicati su fusti differenti.

Art. 21.

Non è consentita l'applicazione di marchi ai mosti ed ai vini grezzi anche se prodotti da consorziati.

Gli acquirenti di tali mosti e vini — se consorziati — devono comunicare al Consorzio gli acquisti presso chiunque siano stati fatti perchè la direzione del Consorzio ne tenga conto per la fornitura dei marchi da applicare ai prodotti finiti.

Nel caso in cui le spedizioni dei vini tipici siano fatte in damigiane o fusti diretti all'interno od all'estero per essere imbottigliati o infiascati a destino, il Consorzio fornirà all'interessato tanti marchi consorziali, quanti sono necessari per suddividere il vino nelle bottiglie e nei fiaschi, ma su questo marchio dovrà essere impressa trasversalmente la dicitura « imbottigliato o infiascato dal cliente ».

CAPO V.

Della Federazione dei Consorzi per la difesa dei vini tipici.

Art. 22.

I Consorzi per la difesa dei vini tipici costituiti a norma del presente regolamento possono unirsi in Federazione Nazionale, con sede in Roma, ove il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni ne riconosca l'opportunità e la convenienza.

La Federazione ha i seguenti scopi:

a) promuovere e facilitare la costituzione dei Consorzi;
b) facilitare il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 del decreto-legge;
c) vigilare sul funzionamento dei Consorzi e dare parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello delle corporazioni su tutto quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei Consorzi stessi.

Per il riconoscimento della Federazione, per l'approvazione del relativo statuto e delle eventuali modificazioni, nonchè per il suo anticipato scioglimento si applicano le norme stabilite per i Consorzi.

Art. 23.

L'amministrazione della Federazione, di cui al precedente articolo, è affidata a un Consiglio di 10 membri, di cui due nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due dal Ministero delle corporazioni, uno dal Ministero delle finanze e cinque dai Consorzi.

Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione della Federazione dura in carica tre anni, dopo del quale termine deve essere completamente rinnovato. I suoi membri, però possono essere riconfermati.

Durante il triennio, la composizione del Consiglio resta immutata anche se nel frattempo entrino a far parte della Federazione altri Consorzi. Tuttavia, saranno coperte le eventuali vacanze con nomine suppletive da parte dei Consorzi e dei Ministeri da cui vennero nominati i membri venuti a mancare; ma i nuovi nominati decadono alla fine del triennio qualunque sia la data della loro nomina.

Sei mesi prima della scadenza del triennio, la Federazione cura la nuova ripartizione dei consiglieri di nomina consorziale, tenendo conto dei Consorzi di nuova costituzione e delle variazioni avvenute nei Consorzi preesistenti.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione, nella sua prima adunanza, nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Il servizio Cassa viene disimpegnato da un Istituto di credito con le norme di cui all'art. 13.

Ai membri del Consiglio di amministrazione può competere un gettone di presenza per ogni giornata di adunanza, a norma delle disposizioni vigenti.

Ai membri residenti fuori di Roma spetta anche il rimborso delle spese di viaggio e diaria secondo le norme vigenti.

Art. 26.

Il Consiglio della Federazione stabilisce, con regolamento interno, i compiti assegnati rispettivamente al presidente, al vice-presidente ed al segretario. Stabilisce, inoltre, il numero, il trattamento e le mansioni degli impiegati contabili e di ordine strettamente necessari, e le norme speciali per il suo funzionamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione 182.

REGIO DECRETO 26 settembre 1930, n. 1813.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Scandolara Ravara, della provincia di Cremona, a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1079, col quale l'amministrazione di parte delle scuole elementari e popolari della provincia di Cremona fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Scandolara Ravara fu consolidato, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, l'annuo contributo di L. 4219,96, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto che una scuola del predetto comune di Scandolara Ravara, inscritta al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, è stata, in seguito al decesso della insegnante alla scuola stessa preposta, inscritta al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale della Lombardia e del podestà del comune di Scandolara Ravara, con le quali il contributo predetto viene elevato a L. 4299,46 dal 1° marzo 1915;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Scandolara Ravara, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4219,96 con R. decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è elevato a L. 4299,46 con decorrenza 1° marzo 1915.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è rettificato nella parte relativa al predetto comune di Scandolara Ravara, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 77. — FERZI.

PROVINCIA DI CREMONA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con Regio decreto 27-8-1914, n. 1079			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione a decorrere dal 1-3-1915		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Scandolara Ravara. . .	4159,26	60,70	4219,96	4159,26	140,20	4299,46

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 183.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1931, n. 31.

Approvazione di una variante al piano regolatore della regione di Albaro, in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro;

Vista la domanda 22 agosto 1930-IX del podestà di Genova, tendente ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano nella zona compresa tra la strada a nastro, la via Piave, il Corso d'Italia e la via Lavinia, nonchè l'approvazione del piano parziale di detta zona, con la relativa sistemazione degli scomparti fabbricabili;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che la variante consiste nella soppressione di una arteria che staccandosi dall'incrocio ad ovest della via Piave colla strada a nastro, percorre la zona in direzione normale al Corso d'Italia, per sboccare con un ramo in detto corso, e con un altro in via Piave; essendosi infatti di tale arteria, già prevista nel piano regolatore della regione di Albaro, approvato colla legge su citata, appalesata la superfluità, stante la vicinanza di altra strada parallela, sufficiente ai bisogni di quella zona;

Che con la soppressione proposta, oltre al risparmio di spesa in confronto dell'antico piano regolatore, si ottiene una più acconcia utilizzazione delle aree edificabili ed un migliore aspetto estetico della fronte sul Corso d'Italia;

Visto l'art. 3 della legge su citata, e vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato quale variante al piano regolatore di Albaro della città di Genova, il progetto risultante dalla planimetria in iscala 1:1000 a firma dell'ingegnere Badano, la quale sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Si intendono estese alla variante le norme e il termine vigenti per il piano regolatore originario, giusta la legge 28 giugno 1914, n. 667.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 104. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 184.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1832.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ospedale di Santa Barbara », con sede in Iglesias.

N. 1832. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ospedale di Santa Barbara », con sede nel comune di Iglesias (Cagliari), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 185.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1838.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Magnacavallo.

N. 1838. R. decreto 15 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Magnacavallo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 15 gennaio 1931.

Approvazione della nomina del gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini a Governatore della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 10 gennaio 1931, ha nominato Governatore della Banca stessa il gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini a Governatore della Banca d'Italia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX
Registro 1 Finanze, foglio 212. — GUALTIERI.

(207)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1931.

Definizione dell'inquadramento sindacale di alcune categorie professionali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale di alcune categorie professionali, oggetto di divergenza tra le Confederazioni interessate;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Determina:

Art. 1.

Sono attribuite, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, le seguenti categorie:

1. Esercenti alberghi, soltanto nel caso in cui gli alberghi siano evidenti accessori di stabilimenti termali, idroclimatici e strettamente connessi agli stessi e gestiti in località isolate;

2. Coloro che con uve, mosti o vino acquistati presso terzi producono vini che a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici, convertito nella legge 10 luglio 1930, n. 1164, e conseguenti disposizioni regolamentari, siano da qualificare tipici, salvo che la produzione sia fatta a scopo di consumo famigliare; e coloro che producono vini resi spumanti con immissione diretta di anidride carbonica; nonchè coloro che con uve e mosti acquistati presso terzi producono vini comuni, facendo della produzione del vino esclusivo oggetto della loro attività e coloro che procedendo contemporaneamente ad operazioni di produzione e di scambio di vini abbiano un movimento complessivo aziendale non inferiore a 6000 hl. annui, dei quali non meno di due terzi di produzione propria;

3. Coloro che producono aceto di alcool;

4. Esercizi di vendita aperti al pubblico (negozi) direttamente gestiti dalle imprese produttrici della merce posta in vendita e destinati esclusivamente alla vendita delle merci di produzione dell'impresa, sempre che si tratti della vendita di prodotti siderurgici, macchine, prodotti chimici per l'agricoltura e generi similari, nonchè gli uffici di ditte industriali staccati dalla sede centrale e gestiti direttamente dalla ditta interessata — escluse le rappresentanze affidate a terzi — anche se tali uffici hanno il cómpito di assumere ordinazioni per conto della casa madre (qualunque sia il genere di prodotto) per consegna a commercianti od altri produttori, e dispongono di deposito alla propria dipendenza;

5. Esercizi di vendita (negozi) annessi a laboratori per la confezione di oggetti di abbigliamento (abiti, cappelli, maglierie, guanti, scarpe, biancherie, ecc.) sempre quando siano destinati allo smercio esclusivo di generi confezionati nel laboratorio stesso ed eccezionalmente dei modelli acquistati da altre case per la riproduzione, nonchè le ditte commercianti in pellicceria le quali, pur non avendo propri laboratori, curano la lavorazione e la finitura presso terzi dei prodotti acquistati per rivendere assumendone il rischio industriale, e limitatamente a tale attività;

6. Laboratori di montaggio, riparazioni e confezioni per conto terzi e di installazioni con messa in opera, impieghino o no, materie prime fornite dal cliente;

7. Laboratori annessi a negozi di generi alimentari quando non siano destinati prevalentemente al rifornimento del negozio cui sono annessi;

8. Canapini, qualunque sia il grado di lavorazione cui sottopongono la materia prima;

9. Imprese esercenti la manutenzione dei tronchi ferroviari e tramviari;

10. Imprese esercenti il servizio di carica e manutenzione degli accumulatori elettrici nelle stazioni delle FF. SS.;

11. Imprese esercenti la manutenzione di linee ferroviarie secondarie;

12. Imprese esercenti costruzioni e manutenzione di strade ed autostrade;

13. Esercenti aziende di costruzioni di velivoli, anche se abbiano scuole di pilotaggio e campi di collaudo;

14. Imprese di costruzione di impianti di linee telefoniche e telegrafiche;

15. Drivers-trainers, esercenti per conto proprio;

16. Esercenti istituti di educazione fisica, comprese le scuole di scherma, di ballo, di danze;

17. Esercenti cantieri navali;

18. Esercenti aziende industriali, anche se abbiano mezzi propri di trasporto marittimo per i loro prodotti;

19. Esercenti officine di costruzione e di riparazione di apparecchi radio, qualunque ne sia l'importanza;

20. Esercenti aziende di costruzione di cicli e motocicli, qualunque ne sia l'importanza;

21. Classificatori di stracci, purchè oltre che alla selezione provvedano alla depurazione, decolorazione e sfilacciatura;

22. Importatori di nafta, olii minerali e lubrificanti in genere, per tutte le attività che esplicano, compreso il trasporto e lo scambio;

23. Stagionatori di formaggi, che acquistano la materia prima (latte o pasta non edule) per la trasformazione in formaggio con tutte le operazioni accessorie da compiersi nella stessa azienda;

24. Coloro che gestiscono magazzini per la stagionatura del formaggio per conto di terzi;

25. Esercenti imprese di spettacoli di qualunque genere, compresi gli spettacoli sportivi;

26. Esercenti valli salse, stagni ed in genere acque interne di pesca;

27. Esercenti stabilimenti ittiogenici;

28. Esercenti imprese di taglio, trasformazione e carbonizzazione delle piante, purchè non siano proprietari coltivatori del bosco;

29. Appaltatori di servizio di nettezza urbana, purchè abbiano stabilimenti propri per la trasformazione del materiale raccolto;

30. Esercenti frantoi in tutti i casi in cui non entrino nella competenza della Confederazione degli agricoltori;

31. Concessionari industriali del tabacco.

Art. 2.

Sono attribuite, alla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, le seguenti categorie:

1. Barbieri, purchè non abbiano annessa un'attività di vendita di oggetti di profumeria o di altro;

2. Esercenti laboratori di orafi, orologiai anche se in maniera accessoria esplichino attività di vendita di oggetti non fabbricati nei laboratori;

3. Trecciaiuole, tessitrici, ricamatrici a domicilio, purchè lavorino su commissione di una pubblica clientela e non per conto di uno o più imprenditori;

4. Muratori rurali, purchè la loro prevalente attività sia quella di piccoli imprenditori edili;

5. Decoratori di giardini e di ambienti;

6. Montatori elettrici e meccanici che si limitino al solo impianto e non abbiano negozio di rifornimento;

7. Fabbricanti di articoli di toilette, sempre che ricorrano gli estremi del limite numerico dei dipendenti e del lavoro personale;

8. Lustrascarpe.

Art. 3.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, le seguenti categorie:

1. Addetti alla lizzatura del marmo;

2. Dipendenti da filiali di vendita di case editrici;

3. Lattonieri idraulici e fumisti;
4. Dipendenti da ditte importatrici di nafta, di olii minerali e lubrificanti in genere, qualunque sia la natura dell'attività cui attendono;
5. Personale tecnico addetto alle macchine trebbiatrici qualunque sia la natura dell'impresa da cui dipende;
6. Maestranze boschive e forestali (segantini e dogaiuoli) chiunque sia il datore di lavoro;
7. Personale addetto alla costruzione di linee telefoniche e telegrafiche;
8. Personale di officina in servizio presso le aziende aeronautiche;
9. Addetti alle pesca nelle acque dolci;
10. Addetti agli stabilimenti ittiogenici di enti privati;
11. Dipendenti da reparti di vendita di aziende industriali;
12. Dipendenti da esercenti spettacoli sportivi;
13. Dipendenti da concessionari privati di opere di bonifica e in genere di opere di pubblica utilità, sempre che la loro attività ordinaria non sia quella di lavoratori dell'agricoltura (terrazzieri);
14. Addetti alla carica ed alla manutenzione degli accumulatori elettrici nelle stazioni delle FF. SS.;
15. Addetti alle imprese appaltatrici della manutenzione delle ferrovie secondarie;
16. Dipendenti dalle imprese di costruzione e manutenzione di porti, ivi compreso il personale addetto alla condotta e alla manovra dei galleggianti impiegati dalle imprese stesse, eccezione fatta per i periodi di tempo durante i quali il personale stesso si trovi imbarcato su navi appartenenti alle imprese le quali siano munite di atto di nazionalità e di ruolo di equipaggio;
17. Portieri;
18. Dipendenti da imprese esercenti terme, bagni e stabilimenti di cura.

Art. 4.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale fascista del commercio, le seguenti categorie:
1. Esercenti agenzie turistiche e di viaggio, per tutte le attività che, come tali, normalmente esplicano, compresa la vendita dei biglietti di trasporto e l'effettuazione dei trasporti a proprio rischio;
2. Agenti di borsa;
3. Esercenti alberghi diurni;
4. Agenti e rappresentanti di commercio, anche se non abbiano dipendenti, purchè risultino iscritti nella categoria C-1 dei ruoli dei redditi di ricchezza mobile ovvero nei registri dei Consigli provinciali dell'economia;
5. I venditori ambulanti non rappresentati legalmente dai Sindacati del commercio;
6. Gli esercenti commercio di stracci e residuati tessili, purchè si limitino alla sola selezione;
7. Coloro che rivendono uva, vini e mosti acquistati presso terzi anche se li sottopongono alla lavorazione per la preparazione del tipo adatto alla loro clientela, purchè non si tratti di vini tipici di cui all'art. 2 del R. decreto legge 11 gennaio 1930, n. 62, convertito nella legge 10 luglio 1930, n. 1164, e fatta eccezione per gli altri casi previsti dal n. 2 dell'art. 1;
8. Coloro che insieme a uve, vini e mosti acquistati presso terzi mettono in commercio vini provenienti da uve, da mosti e da vini prodotti nei propri fondi, quando la quantità acquistata sia superiore di un quinto alla quantità prodotta con vini dei propri fondi;
9. Coloro che mettono in commercio aceti di solo vino prodotti con uve, mosti e vini spunti acquistati presso terzi;
10. Esercenti negozi di vendita di cicli e motocicli, di materiale elettrico, idrico e di apparecchi radio, anche se abbiano annesso un laboratorio di piccole riparazioni ed anche se provvedano alla installazione, purchè non procedano ad operazioni di trasformazione del prodotto o non facciano normalmente anche una produzione propria;
11. Esercenti magazzini generali;
12. Esercenti caffè, bar, anche se producono gelaterie;
13. Esercenti commercio di materiale ottico, anche se in via sussidiaria abbiano laboratorio di riparazione o di montatura;
14. Esercenti negozi di vendita di oggetti di abbigliamento, anche se abbiano un laboratorio per riparazioni;
15. Esercenti imprese di vagoni letto e vagoni ristorante;
16. Proprietari esercenti di copisterie a macchina;
17. Esercenti uffici di distribuzione di giornali e riviste;
18. Esercenti aziende di produzione di pane solo o con negozi di vendita, e laboratori annessi a negozi di generi alimentari da somministrarsi al pubblico sotto qualsiasi forma, sempre quando siano destinati prevalentemente al rifornimento del negozio cui sono annessi;
19. Commercianti di agrumi anche se abbiano un laboratorio per le cassette di imballaggio;
20. Esercenti commercio di carne congelata anche se abbiano frigorifero annesso;
21. Aziende consorziali comunali dei consumi;
22. Barbieri e parrucchieri se esercitano anche un'attività di vendita di oggetti di profumeria o di altro.

Art. 5.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, le seguenti categorie:
1. Agenti di commercio, non iscritti nei redditi di categoria C-1 dei ruoli di ricchezza mobile (in quanto sottoposti al sistema della ritenuta) o nei registri dei Consigli provinciali dell'economia;
2. Dipendenti dagli agenti di borsa;
3. Esercenti commercio ambulante per conto proprio personalmente o con l'aiuto di famigliari, purchè non abbiano inoltre un magazzino o deposito per notevoli quantità di merci o un negozio o un posto fisso con banchi, banconi o altri mezzi analoghi di carattere stabile in mercati centrali o rionali;
4. Dipendenti da studi di avvocati, procuratori, notai, ingegneri, ragionieri e degli altri esercenti libere professioni i quali prestino opera di commessi, amanuensi, dattilografi, stenografi, chauffeurs ed altre simili attività;
5. Maestranze autorizzate a lavorare nei macelli pubblici su commissioni di macellai;
6. Dipendenti da aziende consorziali comunali di consumo;
7. Stenografi dipendenti da aziende commerciali od esercenti una libera attività;
8. Dipendenti da uffici di copisteria a macchina;
9. Dipendenti da società cooperative di consumo, qualunque sia la natura dell'attività esplicata;
10. Personale dipendente da aziende pel commercio delle frutta, purchè non si tratti di ordinari lavoratori della terra, con impiego stagionale;
11. Crivellatori e misuratori di cereali;
12. Viaggiatori di commercio e piazzisti;
13. Dipendenti da alberghi diurni, qualunque sia la natura dell'attività esplicata;

14. Dipendenti da aziende di produzione di pane e da negozi di vendita di pasta, dolci, gelateria, biscottifici e gallettifici, nonchè dai laboratori annessi a tali negozi indicati al n. 18 dell'art. 4;
15. Dipendenti da uffici di distribuzione di giornali e riviste;
16. Dipendenti da negozi librari, che non siano filiali di vendita di case editrici;
17. Dipendenti da negozi di vendita di materiale elettrico e di riscaldamento anche se provvedano alla installazione;
18. Dipendenti da laboratori di riparazione annessi a negozi di oggetti per abbigliamento;
19. Dipendenti da magazzini generali, tranne quelli che appartengono legalmente alle compagnie dei lavoratori portuali;
20. Dipendenti dalle compagnie vagoni letto e ristorante;
21. Dipendenti da agenzie turistiche, qualunque sia la natura dell'attività esplicata;
22. Dipendenti da barbieri e parrucchieri, qualunque sia l'attività esercitata.

Art. 6.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, le seguenti categorie:
1. Coloro che con uve dei propri fondi preparano mosti o vini e li pongono in vendita anche se le operazioni di vinificazione e di conservazione del prodotto avvengano con impianti importanti, purchè non servano a preparare vini che siano da qualificare tipici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, convertito nella legge 10 luglio 1930, n. 1164, ed anche se invecchiano il vino per perfezionarlo e se lo correggono con taglio;
2. Gli agricoltori anche se abbiano negozi di vendita dei loro prodotti orto-frutticoli e se abbiano laboratori per l'imballaggio;
3. Tutti i concessionari per la coltivazione del tabacco, tranne i concessionari industriali;
4. Proprietari coltivatori diretti, qualunque sia l'estensione della terra coltivata;
5. Affittuari coltivatori diretti;
(Gli affittuari coltivatori diretti sono inquadrati nella Confederazione nazionale fascista degli agricoltori o nella Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, a seconda che abbiano in affitto più o meno di una determinata superficie di terreno concordata, per ciascuna Provincia o parte di Provincia, dalle due Confederazioni, o — in caso di disaccordo — da un tecnico nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni.
La superficie di cui sopra sarà quella di un terreno, nel quale una media famiglia di affittuario coltivatore diretto, possa trovare normalmente impiego a tutto e solo il proprio lavoro, con eccezionale ricorso a mano d'opera estranea e con eccezionale necessità di lavorare in altri terreni).
6. Coloro che esercitano per conto proprio l'allevamento di api e di bachi da seta;
7. Coloro che esercitano per conto proprio l'allevamento di bestiame grosso e minuto, compreso l'allevamento di cavalli per la corsa (galoppo, trotto e caccia);
8. Proprietari e concessionari di bandite di caccia, riserve e parchi di ripopolamento;
9. Produttori di fiori su terreni propri o presi in affitto;
10. Esercenti attività casearie, sempre che siano produttori del latte;
11. Coloro che esercitano la silvicoltura anche per la attività complementare diretta al taglio, alla sommaria trasformazione delle piante ed alla carbonizzazione;
12. Esercenti frantoi, sempre che siano produttori di tutte o di non meno del 55 per cento delle ulive macinate.

Art. 7.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, le seguenti categorie:
1. Conduttori salariati di greggi;
2. Coloro che conducono bestiame per conto proprio, personalmente o col solo aiuto di famigliari;
3. Raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta anche se dipendenti da aziende commerciali, purchè siano per la maggior parte dell'anno lavoratori della terra;
4. Addetti alla raccolta, cura, cernita e al condizionamento in colli del tabacco, qualunque sia la natura della impresa da cui dipendono;
5. Personale d'aia addetto alle macchine trebbiatrici, qualunque sia la natura dell'azienda da cui dipende;
6. Addetti ai frantoi, chiunque sia il datore di lavoro;
7. Maestranze boschive e forestali (boscaiuoli, carbonai, traversari) chiunque sia il datore di lavoro;
8. Dipendenti da concessionari privati di opere di bonifica e in genere di opere di pubblica utilità, purchè si tratti di persone la cui attività ordinaria sia quella di lavoratori dell'agricoltura;
9. Taglialegna e carbonai che lavorino per conto proprio e non alla dipendenza di datori di lavoro;
10. Addetti alle bandite di caccia, riserve e parchi di ripopolamento;
11. Affittuari coltivatori diretti che, a norma dell'articolo 6, n. 5, non siano inquadrabili nella Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 8.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, le seguenti categorie:
1. Esercenti agenzie appaltatrici di servizi di biglietteria per trasporti ferroviari, automobilistici, lacuali, marittimi ed aerei;
2. Esercenti garages sia per noleggio che per posteggio di vetture, anche se abbiano annesse officine per riparazioni, purchè queste non occupino più di tre dipendenti, ed esercizi di rivendita di pezzi di ricambio;
3. Esercenti agenzie di spedizioni terrestri e marittime, qualunque sia l'attività prevalente, o commissioni in spedizioni o assunzioni di trasporti;
4. Imprese esercenti attività di carico e scarico e imbarco e sbarco;
5. Imprese esercenti servizi di recapito di telegrammi;
6. Appaltatori di servizi di nettezza urbana, purchè non abbiano stabilimenti propri per la trasformazione del materiale raccolto;
7. Esercenti imprese di trasporti o pompe funebri;
8. Concessionari telefonici.

Art. 9.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, le seguenti categorie:
1. Barrocciai, vetturini ed in genere coloro che esercitano mezzi di trasporti terrestri e navigazione interna, personalmente o col solo aiuto di persone di famiglia, qualun-

que siano il numero dei mezzi adoperati, e la natura di essi.

Vi rimangono attribuiti anche nell'ipotesi in cui esplichino la loro attività nell'escavazione per conto proprio della sabbia e dei ciottoli dai greti dei fiumi e dalle spiaggie del mare e nel successivo trasporto ai cantieri per la vendita;

2. I lavoratori legalmente appartenenti alle compagnie portuali qualunque sia la natura dell'azienda datrice di lavoro;
3. Dipendenti da agenzie di spedizioni terrestri o marittime;
4. Dipendenti da imprese esercenti servizio di recapito di telegrammi;
5. Dipendenti dalle ditte appaltatrici di servizi di nettezza urbana, legalmente rappresentate dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
6. Dipendenti dalle imprese di pompe o trasporti funebri qualunque sia la natura dell'attività esplicata;
7. Dipendenti da concessionari telefonici;
8. Facchini dei mercati agricoli.

Art. 10.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, le seguenti categorie:

1. Gli esercenti scuole di pilotaggio, purchè queste non costituiscano un'attività accessoria di aziende di produzione;
2. Capitani e padroni di navi mercantili.

Art. 11.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, le seguenti categorie:

1. Personale di volo, anche se in servizio presso aziende di produzione aeronautica;
2. Personale addetto ai mezzi di navigazione marittima di proprietà di aziende industriali adibiti per il trasporto dei loro prodotti.

Art. 12.

Sono attribuite, alla Confederazione generale bancaria fascista, le seguenti categorie:

1. Casse comunali di credito agrario;
2. Esattori e ricevitori delle imposte;
3. Istituti di assicurazioni private.

Art. 13.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, le seguenti categorie:

1. Dipendenti dalle ditte e dai commissionari di borsa;
2. Dipendenti dalle casse comunali di credito agrario;
3. Dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte;
4. Dipendenti da istituti di assicurazioni private.

Art. 14.

Sono attribuite, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, le seguenti categorie:

1. Tecnici agricoli (laureati in scienze agrarie, periti agrari, diplomati e patentati);
2. Farmacisti, anche se oltre alla spedizione delle ricette mediche ed alla vendita delle specialità medicinali provvedano alla vendita di merci di libero commercio, purchè necessarie per l'esercizio farmaceutico o connesse con i medicamenti;
3. Infermieri diplomati esercenti una libera attività.

Art. 15.

Non possono far parte di Associazioni sindacali di lavoratori le seguenti categorie:

1. Guardie particolari per la custodia della proprietà;
2. Pescatori dilettanti di acque dolci o salse;
3. Cacciatori;
4. Dipendenti da circoli, club o associazioni con scopi di mera ricreazione;
5. Maestri di ski.

Art. 16.

Non possono far parte di Associazioni sindacali di datori di lavoro le seguenti categorie:

Consorzi di bonifica di 1ª e 2ª categoria.

Art. 17.

Resta fermo l'inquadramento già determinato, o comunque attuato, per le categorie professionali non indicate nel presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto ha efficacia, per tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1931-IX.

Roma, addì 11 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1930.
Tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 121 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1931 la tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali nazionali, ancorchè prodotte con apparecchi automatici da banco, come pure sulle acque gassate e minerali artificiali provenienti dall'estero, è dovuta, una volta tanto, da chiunque assoggetti i prodotti stessi all'imposta di consumo, di cui al R. decreto-legge 30 marzo 1930, n. 141.

Nei Comuni dove detta imposta non sia eventualmente applicata, la tassa di scambio è dovuta nei modi di cui al seguente art. 6.

Art. 2.

Le ditte che sui prodotti di cui al precedente articolo, tanto nei Comuni di loro residenza quanto in altri Comuni, corrispondono l'imposta di consumo in abbonamento, sono

obbligate a corrispondere la tassa di scambio in modo virtuale a mezzo di convenzioni d'abbonamento da stipularsi presso i competenti uffici del registro.

Il canone annuo di tassa di scambio deve essere liquidato col ragguaglio dell'aliquota di L. 1,50 per cento al prezzo o valore medio del prodotto, in base ai quantitativi stabiliti ai fini dell'abbonamento all'imposta di consumo, senza tener conto degli abbuoni accordati nei riguardi della detta imposta.

E' consentito, peraltro, agli effetti della riscossione in abbonamento della tassa di scambio, un abbuono del 40 per cento sui quantitativi anzidetti, da prendersi a base per la determinazione del canone di tassa.

La tassa di scambio pagata in abbonamento è comprensiva di quella di bollo per le fatture e quietanze rilasciate eventualmente per le vendite dei detti prodotti effettuate nel solo ambito dei Comuni cui si riferisce l'abbonamento medesimo.

Ciò a condizione che sulle dette fatture o documenti analoghi siano con apposito bollo, indicati la denominazione, la sede della ditta abbonata e l'ufficio del registro presso cui l'abbonamento è stipulato.

Art. 3.

Per quanto riguarda la stipulazione delle convenzioni di abbonamento gli obblighi al riguardo delle ditte, dei Comuni, e degli appaltatori della riscossione della imposta di consumo, sono applicabili le norme di cui agli articoli 70, 71, 72 e 74 della vigente legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, concernenti la riscossione in abbonamento della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino e relative istruzioni ministeriali, approvate con decreto 27 settembre 1930, n. 43202.

In deroga peraltro al secondo comma dell'art. 70 della legge citata, tutte le convenzioni di abbonamento, qualunque sia l'importo del canone di tassa, devono essere stipulate presso il competente ufficio del registro.

Art. 4.

Le ditte che sui prodotti, di che all'art. 1 del presente decreto, tanto nei Comuni di loro residenza quanto in altri Comuni, corrispondono la imposta di consumo a tariffa, devono corrispondere la tassa di scambio mediante apposizione ed annullamento di ambedue le sezioni delle prescritte marche doppie per tassa di scambio sulle bollette loro rilasciate per l'introito della imposta di consumo, nel termine di giorni cinque dalla data di rilascio delle bollette stesse.

Tali bollette dovranno essere conservate per un periodo non inferiore a cinque anni, sotto pena della sanzione prevista dall'art. 93 lettera *f)* della citata legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 5.

La tassa di scambio, nel caso di cui all'articolo precedente, si applica col ragguaglio dell'aliquota di L. 1,50 per cento sul 60 % del valore o prezzo effettivo dello scambio, corrispondentemente ai singoli quantitativi di vendita risultanti dalla bolletta rilasciata per l'imposta di consumo.

La tassa è dovuta ancorchè ciascuna bolletta di cui innanzi si riferisca a quantitativi di importo inferiore a L. 10.

Le note, conti o fatture relative a dette vendite, in quanto siano rilasciati, sono soggetti alla tassa di bollo ordinario di che all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 6.

I fabbricanti, loro filiali e concessionari, i commercianti all'ingrosso ed al minuto che non corrispondono l'imposta di consumo sulle bevande anzidette, sia nei Comuni di propria residenza, sia in altri Comuni, devono, agli effetti della tassa di scambio sulle bevande medesime, entro il termine di giorni 30 dall'iniziata attività della fabbrica o della vendita di tali prodotti, denunciare all'ufficio del registro competente la quantità presuntiva delle vendite annuali.

L'ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sui quantitativi denunciati, determina in cifra fissa *a forfait* il canone annuo di tassa di scambio da corrispondersi in abbonamento.

Il canone così determinato va notificato al contribuente, e diventa definitivo ove questi, entro 20 giorni dalla data di notificazione, non ne chieda la revisione all'intendente di finanza competente.

L'intendente di finanza determina inappellabilmente il canone di tassa dovuto.

Le note, conti e fatture relative a dette vendite, in quanto siano rilasciati, sono soggetti alla tassa di bollo ordinaria di che all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(209)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1931.

Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dai porti di Philippeville, Bona, Herbillon, Bougie e La Calle (Algeria).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste polmonare nel dipartimento di Costantina (Algeria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze dai porti di Philippeville, Bona, Herbillon, Bougie e La Calle (Algeria) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ILVENTO.

(215)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1931.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca nel comune di S. Flavia (Palermo).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224;
Vista la domanda presentata da Giuseppe Mantegna, Principe di Gangi, in data 27 dicembre 1921, per ottenere il riconoscimento, in suo favore, del diritto esclusivo di pesca in un piccolo tratto di mare in Solanto, comune di S. Flavia (Palermo), per uso di peschiera, in forza della concessione enfiteutica originariamente fatta a Riccardo Filingeri, Principe di S. Flavia, dal Tribunale del Real patrimonio, in data 29 luglio 1783;
Visto il rapporto della Capitaneria di porto di Palermo 21 novembre 1930-IX, n. 18374, da cui risulta che il diritto vantato dal predetto Principe di Gangi non è stato mai esercitato nel trentennio anteriore all'andata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312;
Ritenuto che per tali motivi è intervenuta l'estinzione del diritto stesso, ai sensi del 1° capoverso dell'art. 16 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sopra citata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 dicembre 1930-IX;

Decreta:

La domanda, in data 27 dicembre 1921, di Giuseppe Mantegna, Principe di Gangi, di cui nelle premesse è respinta.
In conseguenza il diritto esclusivo di pesca, nel tratto di mare in Solanto, comune di S. Flavia (Palermo), dipendente dalla concessione enfiteutica fatta a Riccardo Filingeri, Principe di S. Flavia, dal Tribunale del Real patrimonio, in data 29 luglio 1783, è dichiarato estinto.
Il comandante del porto di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(164)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1931.
Nomina del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto 31 dicembre 1930 del Capo del Governo sull'ordinamento dell'Istituto di liquidazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni è così costituito:
1° On. gr. cord. barone rag. Elio Morpurgo, senatore del Regno, presidente;
2° S. E. gr. cord. avv. Vittorio Emanuele Rolandi Ricci, senatore del Regno;
3° On. gr. uff. ing. Eugenio Broccardi, senatore del Regno;
4° Cav. di gr. cr. dott. Carlo Conti Rossini, consigliere di Stato;
5° Gr. uff. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro;
6° Gr. uff. avv. Giacomo Carretto, sostituto avvocato generale di Stato;
7° Gr. uff. Domenico Bartolini, provveditore generale dello Stato;
8° Gr. uff. rag. Giacomo Battistella, già ispettore generale dell'industria e del commercio;
9° Gr. uff. Niccolò Introna, vice direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni è composto come segue:
1° S. E. cav. di gr. cr. nob. dott. Concino Concini, presidente di sezione della Corte dei conti;
2° Gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;
3° Comm. Rodolfo Montelatici, capo servizio presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX Registro n. 1 Finanze, foglio n. 329. — GUALTIERI.

(216)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-30364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Demetrio Drascek fu Carlo, nato ad Aurisina il 1° maggio 1904 e residente ad Aurisina n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Drassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Demetrio Drascek è ridotto in « Drassi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Stefania Pertot in Drascek di Francesco, nata il 7 giugno 1907, moglie;
2. Francesco di Demetrio, nato il 22 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7311)

N. 11419-28144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Fronz di Francesco, nata a Gorizia il 5 giugno 1907 e residente a Muggia Vecchia n. 360, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fronza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Fronz è ridotto in « Fronza ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7312)

N. 11419-32399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gerzelj di Andrea, nato a Camigna il 10 febbraio 1869 e residente a Trieste, via Concordia n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gerzelj è ridotto in « Gherselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Orsola Vodopivec di Antonio, nata il 3 marzo 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7313)

N. 11419-23450.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gomizelj di Giacomo, nato a Rupinpiccolo il 17 gennaio 1900 e residente a Rupinpiccolo n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gomiselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gomizelj è ridotto in « Gomiselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Floriano di Giuseppe, nato il 18 ottobre 1924, figlio;
2. Romano di Giuseppe, nato il 18 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7314)

N. 11419-24318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luca Kanduth fu Luca, nato a Ugovizza il 25 marzo 1877 e residente a Senosecchia n. 171, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Candutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luca Kanduth è ridotto in « Candutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Ukmar in Kanduth fu Andrea, nata il 2 aprile 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7315)

N. 38974.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Stocher dott. Carlo da Aquileia;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileia ed all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Stocher Carlo di Gustavo e della fu Genoveffa Culot, nato a Muscoli il 25 marzo 1906, residente a Tolmezzo, di condizione dottore in scienze agrarie, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stocher in « Stocchi ».

Il presente decreto, a cura del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 4 gennaio 1931 - Anno IX

Il Prefetto.

(96)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ventesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1930, registro n. 2, foglio 94, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1930, n. 3491, libro I, vol. 498. — Concessione per la durata di anni 25, della miniera di marna da cemento, sita in località « Fraternita », territorio del comune di Bibbiena, provincia di Arezzo, a favore della Società anonima Paolo Timossi - Cementi Portland di Bibbiena, con sede in Firenze, e domicilio eletto presso la propria amministrazione in Bibbiena, località « La Nave », provincia di Arezzo. Estensione ettari 25.60.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1930, registro n. 2, foglio 115, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 dicembre 1930, n. 3245, libro I, vol. 498. — Concessione, fino al 22 aprile 1956, della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località « Bargè », del territorio del comune di Casale Monferrato, frazione Rolasco, a favore della Ditta Gabba e Miglietta, fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 8.78.30.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio 168, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3707, libro I, vol. 498, col quale alla « Montecatini », Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede a Milano ed elettivamente domiciliata ad Aragona presso il signor Felice Chiarelli, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata Taccia, sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 9.81.20.

Decreto Ministeriale 6 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1930, registro n. 2, foglio 180, col quale è stata accettata la rinuncia fatta dalla « Montecatini », Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede elettiva in Genova, alla concessione della miniera « Bardeneto Monte Capra », sita in territorio dei comuni di Maissana, Nè e Casarza Ligure, provincia di Genova.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio 302, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3709, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Castellana » o « Sammaritana », rappresentati dal signor Silvestri Castellana fu Salvatore, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 3.89.50.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 301, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3708, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Manica Falzone », sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Licata Salvatore, domiciliato ad Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 1.42.50.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 297, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3699, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Mongiovì Bassa », rappresentati dal signor Felice Chiarelli, domiciliato ad Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 5.10.60.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 294, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3706, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Presti », rappresentata dal signor Giacomo Castellana, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione are 41.74.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 25 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 309, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3698, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Sprio Inferiore », rappresentati dal signor Licata Salvatore fu Giacomo, domiciliato ad Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera suddetta, sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 0,42.50.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 298, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3700, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Caci Lattuca », rappresentati dal signor Giuseppe Caci di Michele, domiciliato ad Aragona, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 6.04.40.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 295, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3702, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Mintini Caci », rappresentati dal signor Passarello Giuseppe, domiciliato ad Aragona, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 2.94.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 303, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3701, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Lauria Papia », rappresentati dal signor Licata Salvatore fu Giacomo, domiciliato ad Aragona, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera predetta, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 2.94.40.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 296, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3705, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Farruggia », rappresentati dal signor Silvestre Castellana fu Antonino, domiciliato ad Aragona, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 1.75.80.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio

n. 299, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3704, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Manica Celso », sita in territorio di Aragona, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Salvatore Licata fu Giacomo, domiciliato ad Aragona, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera suddetta. Estensione ettari 2.04.30.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 300, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 gennaio 1931, n. 3703, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Tumolo Salamone » rappresentati dal signor Gaetano Castellana, domiciliato ad Aragona, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 0.23.76.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 164, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 gennaio 1931, n. 3798, libro I, vol. 498, col quale al signor Attilio De Giacomi fu Luigi, domiciliato a Borgofranco di Ivrea, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti minerali esistenti in territorio del comune di Borgofranco d'Ivrea, provincia di Aosta, e denominate « Biò 1° ». Estensione ettari 2.78.80.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 165, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 gennaio 1931, n. 3796, libro I, vol. 498, col quale ai condomini di acque salso-bromo-iodiche, site in territorio del comune di Castrocaro e Terra del Sole, in provincia di Forlì, rappresentati dal cav. Ranieri Conti, domiciliato a Castrocaro, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti suddette, denominate « Terme di Castrocaro ». Estensione ettari 43.31.61.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 166, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1931, n. 3797, libro I, vol. 498, col quale ai condomini delle sorgenti di acque salso-bromo-iodiche, site in località « I Fondi di Casale », comune di Castrocaro e Terra del Sole, provincia di Forlì, rappresentati dal cav. Ranieri Conti, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti stesse. Estensione ettari 8.69.27.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 163, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 gennaio 1931, n. 3795, libro I, vol. 498, col quale al signor Attilio De Giacomi fu Luigi è concessa, per la durata di anni cinquanta dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare le sorgenti minerali, site in territorio del comune di Borgofranco d'Ivrea, provincia di Aosta. Estensione ettari 230.39.20.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 323, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1931, n. 3881, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Sei Mondelli », rappresentati dal signor Giuseppe Passarello, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione are 37.69.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 322, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1931, n. 3882, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Amorelli », rappresentati dal signor Francesco Salomone fu Carmelo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 1.80.01.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 319, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1931, n. 3883, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Sprio de Gaeta » rappresentati dal signor Gaetano Castellana, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione are 25.12.75.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 320, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1931, n. 3884, libro I, vol. 498, col quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Mongiovi Alta », rappresentati dal signor Felice Chiarelli fu Gaetano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 1.58.10.

(159)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Piacenza.

Si comunica che con decreto 18 dicembre 1930 (registrato alla Corte dei conti addì 12 corrente, registro n. 8 Interno, foglio n. 261) il signor avv. comm. Carlo Bonino è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Piacenza pel triennio 1930-32 in sostituzione del signor avv. Giacomo Lanza.

(183)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 19.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.87	Oro	368.54
Svizzera	369.65	Belgrado	33.80
Londra	92.741	Budapest (Pengo)	3.337
Olanda	7.695	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	200.79	Norvegia	5.105
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.544	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	71.05
Peso Argentino Oro	13.165	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	5.78	Rendita 3 % lordo	42.025
New York	19.10	Consolidato 5 %	80.75
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	77.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.86	Oro	368.54
Svizzera	369.61	Belgrado	33.80
Londra	92.746	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.695	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	197.37	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.544	Svezia	5.11
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	71.05
Peso Argentino Oro	13.175	Rendita 3.50 % (1902)	65.90
Peso Argentino Carta	5.79	Rendita 3 % lordo	42.175
New York	19.10	Consolidato 5 %	80.75
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	77.825

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.